

# ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

Via Calamandrei, 3, 51100 Pistoia (PT) – 0 0573 28786 – 0 0573 28786 https://www.icraffaellopt.edu.it/ - ptic810005@istruzione.it - ptic810005@pec.istruzione.it C.F. 80007950472 - Cod. Mecc. PTIC810005 - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFWDWN - Cod. IPA: istsc\_ptic810005



Circ. n. 59

IST. COMPRENSIVO-"RAFFAELLO"

Prot. 0010348 del 09/10/2024

II-1 (Uscita)

Al Personale ATA
Al DSGA
p.c. Ai Genitori
p.c. Al Personale Docente
Al Sito Web istituzionale

Oggetto: Decreto indizione Elezioni suppletive Consiglio di Istituto 2023-2026 – Componente ATA – a.s. 2024-2025.

# LA DIRIGENTE SCOLASTICA

**VISTO** il D. Lgs. 297/1997, "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", parte I, titolo I;

**VISTO** il D.P.R. 157/1998, "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28.12.1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore";

**VISTA** l'O.M. 215/1991, "Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto:

**VISTA** l'O.M. 267/1995 che modifica la citata O.M. 215/1991;

**VISTA** l'O.M. 293/1988 avente ad oggetto il numero dei presentatori delle liste dei candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della scuola;

VISTA l'O.M. 277/1998 che modificata e integrata la citata O.M. 215/1991;

VISTA la Nota n. AOODGOSV.38475 del 19 settembre 2024 del Ministero dell'Istruzione e del merito, relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025;

**VISTO** il Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 1209 del 24 settembre 2024 che fissa la data per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo o di istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché per le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, per i giorni 24 novembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e 25 novembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 13:30;

VISTA la decadenza di n. 2 membri della componente ATA per trasferimento in altre scuole;

PRESO ATTO che non vi sono altri componenti, nella lista del personale ATA, per la surroga;

**RITENUTO** di dover procedere all'indizione delle suppletive per l'elezione della componente rappresentante del personale ATA in seno al Consiglio di Istituto;

## **INDICE**

le elezioni suppletive per la sola componente ATA per il Consiglio di Istituto – triennio 2023-2026 nei giorni:

- Domenica 24 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
- Lunedì 25 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

### PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio d'Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 297/1994 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

- 1. Approva il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta formativa):
- 2. Approva il Programma annuale e il Conto consuntivo;
- 3. Adotta il Regolamento di Istituto;
- 4. Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
- 5. Delibera il calendario scolastico.
- 6. Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
- 7. Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
- 8. Delibera riguardo l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
- 9. Adotta le iniziative dirette all'educazione della salute.
- 10. Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.

### **ADEMPIMENTI**

- 1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni (09.10.2024) la Dirigente Scolastica indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
- 2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (19.10.2024).
- 3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (29.10.2024). La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dalla Dirigente Scolastica.
- 4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi (03.11.2024).
- 5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio (08.11.2024).
- 6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno (03.11.2024) alle ore 12.00 del 15° giorno antecedente (08.11.2024) a quello fissato per le votazioni.

# a. Composizione lista candidati

- La lista del personale ATA può comprendere non più di 4 candidati e deve essere presentata da almeno 4 elettori diversi dai candidati indicati nella lista.
- b) I candidati elencati nelle liste non possono far parte della commissione elettorale della scuola né possono fare parte dei componenti i seggi elettorali.

# b. Requisiti della lista

- a) Le liste devono essere contraddistinte, oltre che da un numero romano progressivo in base all'ordine di deposizione alla commissione elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista stessa.
- 7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (08.11.2024).
- 8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla

categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

- 9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
- 10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
- 11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
- 12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (5-21.11.2024).
- 13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati (13.11.2024).
- 14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (18.11.2024). È immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
- 15. Proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (27.11.2024).
- 16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto (02.12.2024).
- 17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato (07.12.2024).
- 18. Prima convocazione del Consiglio di Circolo/Istituto entro 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti (17.12.2024).

#### **SCADENZARIO**

COMPETENZE	O.M. 215 del 15.07.1991	SCADENZE	DATA
La D.S. nomina la Commissione Elettorale (C.E.)	art. 24 c. 6	45°	Mercoledì 9 ottobre 2024
La D.S. comunica alla C.E. i nominativi degli elettori distinti per componente	art. 27 c. 1	35°	Sabato 19 ottobre 2024
La C. E., dopo la compilazione, deposita gli elenchi presso la segreteria che li affigge all'albo	art. 27 c. 4-5	25°	Martedì 29 ottobre 2024
Eventuale ricorso alla C.E. per erronea compilazione elenchi elettorali	art. 28 c. 1	5° da affissione	Entro domenica 3 novembre 2024
Decisione della C.E. sul ricorso per erronea compilazione elenchi elettorali	art. 28 c. 2	5° da ricorso	Entro venerdì 08.11.2024

Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 12:00)	art. 32 c. 3	20°- 15°	Dalle ore 9:00 di domenica 3 novembre 2024 Alle ore 12:00 di venerdì 8 novembre 2024
Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle commissioni elettorali	art. 33 c.1	15°	Entro le ore 15:00 di venerdì 8 novembre 2024
Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi	art. 35 c. 2	18°- 2°	Da martedì 5 novembre 2024 A giovedì 21 novembre 2024
Richieste per le riunioni sopradette	art. 35 c. 3	10°	Entro mercoledì 13 novembre 2024
La D.S., su designazione della C.E. nomina i componenti dei seggi	art. 38 c. 6	5°	Entro lunedì 18 novembre 2024
Elezioni		_	Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 24.11.2024
			Dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di lunedì 25.11.2024
Operazioni di scrutinio	art. 43	_	Dalle ore 8:00 alle ore 13:30
Operazioni di scrutinio  Proclamazione eletti	art. 43 art. 45	- 2°	Dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di lunedì 25.11.2024  Inizio ore 13:30 di lunedì
		- 2° 5°	Dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di lunedì 25.11.2024  Inizio ore 13:30 di lunedì 25.11.2024  Entro le ore 15:00 di
Proclamazione eletti	art. 45		Dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di lunedì 25.11.2024  Inizio ore 13:30 di lunedì 25.11.2024  Entro le ore 15:00 di mercoledì 27 novembre 2024

Si ricorda che, come in tutte le scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto del nostro I.C. è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, la Dirigente Scolastica come membro di diritto.

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Si precisa quanto segue.

- A. Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti;
- B. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di

ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

- C. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- D. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- E. Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

# Si sottolinea, inoltre, che:

- F. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, III, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
- G. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 4 ATA).
- H. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi documento di riconoscimento. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.
- I. Per la **presentazione delle liste dei candidati**, ai sensi dell'art. 32 dell'O.M. n. 215/1991, ciascuna lista può essere presentata:
  - a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori 20;
  - b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiore a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
  - c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200 (questo comma modificato dall'art. 1 dell'O.M. n. 293/1996)
  - e consegnata personalmente da uno dei firmatari presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto nei termini previsti.
- J. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
- K. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dalla Dirigente Scolastica o suo delegato previa esibizione di un documento valido di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.
- L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero dell'Istruzione per le rispettive categorie da rappresentare. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
- M. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

# Si ricorda inoltre che:

- Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
- 2. Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

- 3. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
- 4. Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

# **MODALITÀ DI VOTAZIONE**

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori.

Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va così espresso (non è ammesso il voto disgiunto):

 per la componente ATA sarà possibile esprimere il voto di lista e fino a n. 1 preferenza (perché i posti da attribuire per tale componente sono fino a 3), oppure solo il voto di lista oppure solo l'unica preferenza.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta.

# **COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI**

Il Seggio elettorale è uno, all'interno dell'edificio sede centrale dell'Istituto, via Calamandrei.

Ogni seggio sarà composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, che siano elettori nella sede. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi nelle liste di candidati. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il Presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

# **OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Lunedì 25 novembre 2024, dopo la chiusura del seggio prevista per le ore 13.30, inizieranno nei locali individuati per il Seggio n. 1 le operazioni di scrutinio alle quali parteciperanno la Commissione elettorale, i componenti del seggio elettorale e gli eventuali rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, si procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati verrà data comunicazione mediante pubblicazione all'albo on line della scuola.

Pistoia, 09/10/2024

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Ermelinda Accardo Firmato digitalmente